

REGOLAMENTO COMUNALE DI "POLIZIA RURALE"

COMUNE DI CASALBORGONE



APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 33 DEL 30.07.15 MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 20 DEL 28.02.17



INDICE REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE COMUNE DI CASALBORGONE

Disposizioni generali

Capo I

Art. 1

Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione

Art. 2

Il Servizio di polizia rurale

Art. 3

Espletamento del Servizio di polizia rurale

Art. 4

Ordinanze del Sindaco

Art. 5

Requisiti e figure professionali operanti in agricoltura e attività di agriturismo

Art. 6

Note esplicative sull'attività agrituristica

Note esplicative relative all'entrata in vigore della I.r. 23 febbraio 2015, n. 2

Capo II

Norme generali per gli ambiti rurali

Art. 7

Pulizia dei terreni ingerbiditi e vigneti incolti

Art. 8

Divieto di ingresso nei fondi altrui

Art. 8 bis

La raccolta della flora spontanea e dei prodotti del sottobosco

Art. 9

Attività agricole ed esercizio venatorio

Art. 10

Allevamento di selvaggina

Art. 11

Pascolo degli animali



Art. 12

Pascolo in ore notturne

Art. 13

Obbligo di comunicazione da parte dei pastori

Art. 14

Percorrenza di strade pubbliche con animali

Art. 15

Accensione di fuochi nei fondi

Art. 16

Abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo

Art.17

Cani a guardia di proprietà rurali

Art. 18

Trasporto di animali

Art. 19

Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali

Art. 20

Smaltimento di animali morti

Capo III Ambiti rurali edificati

Art. 21

Case rurali

Art. 22

Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali

Art. 23

Deflusso delle acque meteoriche dalle case rurali

Art. 24

Norme generali sui fabbricati rurali strumentali

Art. 25

Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari



Art. 26

Stalle, Tettoie e recinti per il ricovero di animali

Art. 27

Depositi di foraggi e insilati

Capo IV

Tutela delle strade e regime delle acque

Art. 28

Distanze per fossi, canali, alberi, arbusti, siepi

Art. 29

Gestione di fossi e canali

Art. 30

Irrigazione

Art. 31

Bacini di raccolta dell'acqua pluviale

Art. 32

Deflusso delle acque

Art. 33

Scarico nei fossi

Art. 34

Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole

Art. 35

Siepi e alberi prospicienti le strade – manutenzione delle ripe

Art. 36

Strade private, vicinali e interpoderali

Capo V

Interventi fitoiatrici e malattie delle piante e la loro difesa

ART 37

DIFESA CONTRO LE MALATTIE DELLE PIANTE E DANNI DA DERIVA

ART 38



CONTENITORI DI ANTIPARASITARI

ART 39

RESIDUI DI COLTIVAZIONE

Art. 40

Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati

Art. 41

Interventi sui platani

Art. 42

Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento

Art. 43

Impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nei centri abitati

Art. 44

Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione diversa da quella agricola

Art. 45

Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione agricola

Art. 46

Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di corpi idrici

Art. 47

Deriva di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

Art. 48

Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti

Art. 49

Smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

Art. 50

Distribuzione di esche avvelenate

Δrt 51

Limitazioni al trattamento delle piante con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura

Art. 52

Accesso a fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti



Art. 53

Conservazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

Capo VI

Gestione dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili

Art. 54

Definizione di liquami zootecnici

Art. 55

Norme per l'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici

Art. 56

Caratteristiche costruttive dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, loro collocazione e gestione

Art. 57

Definizione di effluenti di allevamento palabili

Art. 58

Stoccaggio di effluenti di allevamento palabili

Art. 59

Trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili

Art. 60

Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici

Art. 61

Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici

Capo VII

Preparazione, deposito e vendita diretta dei prodotti agricoli

Art. 62

Rinvio alla normativa nazionale e regionale - Norme di riferimento e Note esplicative

Capo VIII

Tutela dell'attività apistica

Art. 63

Collocazione degli apiari



Art. 64

Malattie delle api

Capo IX Sanzioni

Art. 65

Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative

Art. 66

Contestazione e notificazione

Art. 67

Pagamento in misura ridotta

Art. 68

Rapporto e procedimento ingiuntivo

Art. 69

Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive

Art. 70

Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle autorizzazioni

Art. 71

Inottemperanza all'ordinanza

Capo X

AREA S.I.C. – IT1110009 BOSCO del VAJ e BOSC GRAND

Art. 72 Tutela area SIC

Capo XI

Entrata in vigore del regolamento

Art. 73

Entrata in vigore

Art. 74

Rinvio dinamico



ALLEGATO 1 – (ved. art. 5) FIGURE PROFESSIONALI OPERANTI IN AGRICOLTURA

ALLEGATO 2 – (ved. articolo 6 attività agrituristica)

ALLEGATO 3 - Legge regionale n. 2 del 23 febbraio 2015 "Nuove disposizioni in materia di agriturismo"

ALLEGATO 4 - Irrorazione con i prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti- Distanze

ALLEGATO 5 - SCALA BEAUFORT

ALLEGATO 3 - TESTO: Legge regionale n. 2 del 23 febbraio 2015 "Nuove disposizioni in materia di agriturismo" VED. ALLEGATO C al Presente Regolamento



Capo I

Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione

- 1. Il presente Regolamento disciplina il Servizio di polizia rurale nell'ambito del territorio comunale avente destinazione agricola o soggetto a vincoli di natura paesaggistico ambientale, così come risulta dalla zonizzazione del vigente strumento urbanistico.
- 2. Il presente regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole, così come definite dall'art. 2135 del Codice Civile, di seguito denominato C.C., e dal D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i., (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, quali le attività dirette alla trasformazione o alla alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura) indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Art. 2 *Il Servizio di polizia rurale*

1. Il Servizio di polizia rurale consiste nel complesso di funzioni espletate per assicurare nell'ambito del territorio comunale, così come individuato nell'articolo 1, l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato e della Regione Piemonte, nonché delle disposizioni del Comune di Casalborgone, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.

Art. 3 *Espletamento del Servizio di polizia rurale*

1. Il Servizio di polizia rurale è svolto dal personale di Polizia Locale effettivo al Comune di Casalborgone e/o al Servizio Associato di Polizia Locale, nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze.



Art. 4 Ordinanze del Sindaco

1. Il Sindaco, salvi i poteri straordinari che, ai sensi degli articoli 50 e 54 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., gli sono demandati in materia edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, ha la facoltà di emettere ordinanze, finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento, che abbiano anche carattere di contingibilità ed urgenza.

Art. 5

Requisiti e figure professionali operanti in agricoltura e attività di agriturismo

- 1. Le figure professionali operanti in agricoltura sono quelle individuate dalla vigente normativa nazionale e regionale (vedi allegato n. 1 che è parte integrante del presente regolamento).
- 2. In materia agrituristica la Regione Piemonte ha adottato una nuova legge l.r. 23 febbraio 2015, n. 2 entrata in vigore il 13 marzo 2015 e il Comune di Casalborgone, nel richiamare integralmente (allegato 3) la normativa anzidetta, annota qui di seguito alcune note esplicative sull'attività agrituristica ed alcune note esplicative relative all'entrata in vigore della L.R. 23 febbraio 2015, n. 2

Art. 6

Attività agrituristica (ved. allegato 2 e 3 che è parte integrante del presente regolamento)

INTERAMENTE ABROGATO compresi gli allegati

si rinvia INTEGRALMENTE AL REGOLAMENTO N.1/R della Regione Piemonte emanato ai sensi dell'art. 14 della L. R. 2/2015

Capo II Norme generali per gli ambiti rurali

Art. 7 Pulizia dei terreni ingerbiditi e vigneti incolti

1. I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni agricoli liberi da rifiuti in genere, nonché da veicoli, macchine agricole od operatrici allo stato di rottami o parti di esse, ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e



fondi limitrofi e per prevenire l'insorgenza di incendi boschivi, emergenze sanitarie o di igiene pubblica.

- 2. In caso di terreni ingerbiditi i proprietari degli stessi, ovvero gli aventi diritto, devono ripulirli almeno una volta all'anno sull'intera superficie; in ogni caso devono sempre essere osservate le medesime prescrizioni previste all'articolo 36 del presente Regolamento (*Siepi e alberi prospicienti le strade manutenzione delle ripe*) ovvero anche per la vegetazione spontanea, erbe ed arbusti infestanti, con riguardo non solo alla parte prospiciente la strada, i marciapiedi ed i canali di scolo o di irrigazione ma anche le proprietà di confine. Se a tale operazioni non provvederanno i proprietari si applicheranno le procedure indicate al comma 6 del presente articolo.
- 3. In riferimento ai vigneti incolti, che non essendo trattati sono focolai di gravi infezioni, (Oidio, Peronospora, Flavescenza Dorata, Black Rot, Metcalfa Pruinosa, etc), anche a notevoli distante, si applica la procedura di cui il Piano Regionale di Sviluppo Rurale e giuste disposizioni regionali vigenti in materia. Qualora il proprietario non fosse in grado di provvedere si applicheranno le procedure indicate al comma 6 del presente articolo.

Art. 8 Divieto di ingresso nei fondi altrui

- 1. Il proprietario ha diritto di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo, con l'unico limite di rendere possibile l'esercizio di eventuali servitù gravanti sullo stesso.
- 2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 842 e 843 del codice civile, è vietato accedere al fondo che risulti chiuso da recinzione, da siepe viva o da altra stabile struttura di delimitazione della proprietà privata;
- 3. Il divieto di accesso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitato, con l'adozione di una specifica ordinanza di cui all'art. 4 del presente Regolamento, qualora uno stato di emergenza o necessità, causato dalla sopravvenuta impraticabilità di una strada pubblica, imponga l'attraversamento del fondo stesso.
- 4. Sui fondi altrui delimitati da fosso, siepe viva, recinzione o altro stabile riparo è vietato spigolare, rastrellare e raspollare senza il consenso del proprietario e/o del conduttore, anche se i fondi risultano interamente spogliati dal raccolto. Questo divieto tuttavia non sussiste laddove i fondi risultino non delimitati e se i frutti rinvenibili sono stati abbandonati dal proprietario al termine delle operazioni di raccolta.
- 5. Previa motivata comunicazione al Comune di Casalborgone da parte del soggetto che ne abbia necessità, l'accesso ai fondi può essere consentito, previa emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 4 del presente Regolamento, per effettuare ricerche scientifiche, studi e rilievi tecnici, finalizzati alla realizzazione di opere di pubblico interesse,



e per consentire le manutenzioni di canali irrigui e fossi di scolo da parte degli Enti territorialmente competenti che ne abbiano la gestione.

6. Gli aventi diritto al passaggio sui fondi altrui per casi previsti dalla legge devono praticarlo senza arrecare danno, usando la massima cura onde non danneggiare i raccolti, i frutti pendenti nonché le piante, le siepi e qualunque altra cosa inerente i fondi stessi.

Art. 8 bis La raccolta della flora spontanea e dei prodotti del sottobosco

Ai fini della raccolta e della tutela della flora spontanea e dei prodotti del sottobosco il presente Regolamento Comunale di Polizia Rurale rinvia alla specifica normativa regionale.

Tuttavia, occorre rammentare che queste normative si sostanziano nell'indicare che:

- la cotica erbosa e la lettiera, nonché lo strato superficiale dei terreni non possono essere asportati, trasportati e commerciati (attività consentita nei terreni destinati a vivai);
- la vegetazione spontanea prodottasi nei terreni di ripa soggetti a periodiche sommersioni non può essere danneggiata o distrutta;
- sono vietate la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento, la detenzione di parti, nonché il commercio tanto allo stato fresco che secco delle specie vegetali a protezione assoluta per ogni specie non catalogata come protetta in modo assoluto è consentita la raccolta giornaliera di 5 esemplari per persona, senza estirpazione degli organi sotterranei. Da tale divieto sono escluse le specie commestibili più comunemente consumate. I divieti ed i limiti precedenti non si applicano nel caso di sfalcio a scopo di fienagione, di pascolo e di ogni altra operazione agro-silvopastorale effettuata o fatta effettuare dal proprietario del fondo o dall'avente diritto su di esso.

Ai fini del presente articolo sono considerati prodotti del sottobosco oltre ai funghi epigei ed ipogei (tartufi) la cui raccolta è regolata da appositi provvedimenti legislativi regionali:

[<u>Funghi epigei</u>] - La raccolta in Piemonte dalla Legge Regionale 17 dicembre 2007, n. 24 "Norme per la raccolta dei funghi epigei" (B.U. 20 dicembre 2007, n. 50) e dalle sue successive modificazioni ed integrazioni (L.R. 28/2008, 3/2009, 10/2011 e, novità, la L.R. 7/2014). A far data dell'8 settembre 2014, i raccoglitori di funghi si debbano munire del titolo per la raccolta, esente da bollo, anziché della previgente autorizzazione regionale]

[Funghi ipogei] - La raccolta è regolamentata dalla LEGGE 16 dicembre 1985, n. 752 "Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo" (GU n.300 del 21-12-1985), dalla Legge Regionale 25 giugno 2008, n. 16 "Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale" (B.U. 3 luglio 2008, n. 27) nonché dalle disposizioni attuative della Legge regionale emanate con D.G.R. n. 5-13189 del febbraio 2010 (B.U. n. 8 del 25 febbraio 2010),



- a) i muschi;
- b) le fragole;
- c) i lamponi;
- d) i mirtilli;
- e) le bacche di ginepro

La raccolta dei prodotti del sottobosco e' consentita, dall'alba al tramonto, per una quantità giornaliera ed individuale nei seguenti limiti:

Muschi: Kg 0,300 Fragole: Kg 0,500 Lamponi: Kg 1,00 Mirtilli: Kg 1,00

Bacche di ginepro: Kg 0,200.

Nessun limite di raccolta e' posto al proprietario, all'usufruttuario, al coltivatore del fondo, l'avente titolo su di esso ed ai loro familiari. I quantitativi così indicati possono essere modificati, con deliberazione della Giunta Regionale e sentito il Comitato Consultivo Regionale, in relazione a contingenti situazioni locali o all'andamento stagionali.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo di sintesi si rinvia alle normative richiamate nel primo comma che contemplano anche specifica disciplina sanzionatoria in caso di violazione.

Art. 9 Attività agricole ed esercizio venatorio

1. L'utilizzazione dei terreni agricoli ai fini venatori è soggetta alla normativa statale e regionale vigente in materia.

Art. 10 *Allevamento di selvaggina*

- 1. L'allevamento di animali selvatici a scopo alimentare, ovvero destinati al ripopolamento di riserve di caccia, è autorizzato dall'ASL, previo nulla osta del Servizio Veterinario competente per territorio.
- 2. Gli allevamenti di selvaggina, di cui al comma 1 del presente articolo, sono sottoposti al controllo di polizia veterinaria in quanto attività zootecnica.

Art. 11 Pascolo degli animali



- 1. I proprietari e conduttori di mandrie e greggi sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria, nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Piemonte; gli stessi devono inoltre osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti laddove applicabili.
- 2. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito in modo tale da impedire sbandamenti o fughe di animali che possano cagionare danni a persone o cose, o intralcio alla circolazione stradale.
- 3. Il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni pubblici deve essere preventivamente autorizzato dall'ente proprietario o gestore dei medesimi.
- 4. Il pascolo su fondi privati può essere esercitato solo con il preventivo assenso del proprietario o avente titolo dei fondi stessi.

Art. 12 Pascolo in ore notturne

1. Il pascolo notturno (dalle ore 20.00 alle ore 06.00) è permesso solo in aree chiuse da idonei recinti atti a consentire l'attuazione di appropriate tecniche di pascolamento e ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture, alle persone, alle cose o ad altri animali.

Art. 13 Obbligo di comunicazione da parte dei pastori

1. I pastori in transito hanno l'obbligo di comunicare al Comune, almeno 2 giorni prima del loro arrivo, l'occupazione dei terreni che hanno preso in godimento per il pascolo. Per il pascolo vagante devono essere rispettate le norme previste dall'art. 43 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di polizia veterinaria".

Art. 14 *Percorrenza di strade pubbliche con animali*

- 1. Lungo le strade pubbliche la circolazione di animali condotti al pascolo è consentita solo sulle strade classificate sotto il profilo tecnico funzionale come "strade locali". E' vietato, in ogni caso, condurre moltitudini di animali al pascolo lungo strade caratterizzate da intenso traffico, a prescindere dalla loro classificazione tecnico funzionale.
- 2. Fatte salve le disposizioni dell'art. 184 del Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, di seguito denominato C.d.S., nel percorrere le "strade locali", i conduttori di armenti o greggi o altre moltitudini di animali devono osservare la massima cura nella conduzione



degli stessi onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori per le persone e/o danneggiamento a cose.

- 3. I proprietari o i conduttori di bestiame che intendono spostare mandrie o greggi in comuni diversi devono presentare idonea richiesta al Comune almeno 4 giorni prima e comunque, almeno 48 ore prima del passaggio, ottenere l'autorizzazione indicando la località in cui intendono transumare. In tempo utile trasmetteranno all'ufficio di Polizia Locale la certificazione di idoneità sanitaria del bestiame.
- 4. E' vietato condurre a pascolare, in forma vagante, bestiame di qualunque specie lungo i cigli, le scarpate ed i fossi delle strade, sia pubbliche che private, nonché sulle rampe di sostegno, sugli argini dei fiumi e dei torrenti.
- 5. Nelle strade pubbliche e nelle piazze è vietata la sosta del bestiame.

Art. 15 Accensione di fuochi nei fondi

- 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 del presente Regolamento, nei fondi è vietato accendere fuochi.
- 2. La bruciatura nei fondi di teli, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura, è punita ai sensi del D. Lgs. 4.4.2006 n. 152 s e s.m.i..
- 3. E' esclusa dal divieto del presente articolo l'accensione di fuochi finalizzata alla cottura di cibi o al riscaldamento di persone all'addiaccio, purché tale operazione sia controllata e confinata.

Art. 16 Abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo

- 1. L'abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo è ammesso adottando tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni a persone e cose e deve avvenire, salvo quanto previsto al comma 2, mediante accumulo del materiale stesso; il cumulo deve essere collocato ad una distanza minima di metri 50 dalle strade pubbliche, dalle ferrovie, dai luoghi pubblici, dalle abitazioni e dai terreni boscati o cespugliati, nonché da linee elettriche, condutture di gas, oleodotti, metanodotti ecc.
- 2. Nei casi in cui sia impossibile l'accumulo del materiale vegetale, l'abbruciamento diffuso dello stesso deve essere autorizzato dal Comune. E' sempre vietato l'abbruciamento dei pascoli.
- 3. Il proprietario del fondo o il conduttore deve assicurare la presenza ininterrotta di un adeguato numero di persone maggiorenni durante lo svolgimento di tutte le operazioni di



abbruciamento, fino al completo spegnimento dei fuochi, onde evitare ogni pericolo di riaccensione.

- 4. Per l'accensione di fuochi in terreni boscati e cespugliati, sono da osservarsi le disposizioni recate dalla Legge Regionale 9 giugno 1994, n. 16 "Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi".
- 5. E' vietato tenere accatastato nei boschi, paglia, fogliame o qualsiasi altra materia facilmente infiammabile senza idonea protezione dall'eventuale propagazione del fuoco, fatta eccezione per l'accatastamento di materiali in ricoveri, anche di fortuna, appositamente apprestati.

Art.17 Cani a guardia di proprietà rurali

- 1. I cani a guardia delle proprietà rurali possono essere lasciati liberi di circolare nel fondo di proprietà solo se lo stesso risulta adeguatamente recintato per prevenire qualsiasi pericolo o danno a terzi.
- 2. I proprietari dei suddetti cani devono impedire che gli stessi vaghino per la campagna e costituiscano pericolo per le persone e gli animali.
- 3. Ai cani da guardia delle case coloniche e dei fabbricati rurali posti in prossimità delle strade deve essere impedito l'accesso alle strade stesse.
- 4. I cani devono essere in regola con le norme in materia di anagrafe canina di cui alla L.R. 18/2004 e s.m.i.
- 5. I cani, per il loro benessere, devono essere detenuti nel rispetto delle condizioni previste dalle normative vigenti.

Art.18 Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

- 1. Chiunque trova nei propri fondi animali mansuefatti appartenenti a terzi, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute ed al risarcimento di eventuali danni, può provvisoriamente trattenerli fino al momento del ritiro da parte del proprietario, che, se conosciuto, deve essere tempestivamente avvisato.
- 2. Ai sensi dell'art. 925 del C.C., il ritrovatore dell'animale mansuefatto ne acquista la proprietà, nel caso in cui il proprietario dell'animale smarrito sia stato avvertito e non abbia reclamato la restituzione dello stesso entro 20 giorni da quando ha avuto conoscenza del luogo in cui esso si trovava.
- 3. Nel caso gli animali mansuefatti ritrovati siano cani dovrà essere avvisato il Servizio di Polizia Locale per la successiva attivazione del canile competente.



Art. 19 *Trasporto di animali*

- 1. Gli animali devono essere trasportati con mezzi sufficientemente aerati e ampi in modo tale da non arrecare danno o inutile sofferenza agli stessi, ed, in ogni caso, attenendosi al puntuale rispetto della normativa vigente in materia di protezione degli animali durante il trasporto.
- 2. In conformità a quanto prescritto dall'art. 37 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 recante il "Regolamento di Polizia veterinaria", gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto degli animali devono avere il pavimento e le pareti ben connessi, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita dei liquami; quelli a furgone devono, inoltre, avere le pareti provviste, a conveniente altezza, di adeguate aperture per una sufficiente aerazione; gli autoveicoli e rimorchi a piani sovrapposti adibiti al trasporto di animali di piccola taglia, devono avere il pavimento di detti piani ben raccordati alle pareti, in modo da impedire la fuoriuscita dei liquami; tutti i veicoli devono essere muniti della prescritta autorizzazione sanitaria, rilasciata dal Comune previo parere favorevole del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale di competenza territoriale.

Art. 20 Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali

- 1. I proprietari ed i detentori di animali sono obbligati a denunciare al Comune e al servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, di seguito denominata A.S.L., qualsiasi caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali. La denuncia è obbligatoria anche per qualunque nuovo caso di malattia o di morte improvvisa che si verifica entro 8 giorni da un caso precedente non riferibile a malattia comune già accertata.
- 2. A scopo cautelativo, i proprietari e i detentori di animali che rilevino i sintomi sospetti di malattie infettive o diffusive hanno l'obbligo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, di isolare le carcasse di animali morti nonché gli animali ammalati da quelli sani; gli stessi proprietari e detentori sono tenuti, altresì, a non spostare dai ricoveri aziendali qualsiasi capo di bestiame, nonché ogni prodotto animale o altro materiale che possa costituire veicolo di contagio.
- 3. I proprietari e i detentori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'A.S.L..

Art. 21 *Smaltimento di animali morti*



- 1. L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffusive, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, esclusivamente con ordinanza del Sindaco sentita l'ASL competente.
- 2. Gli animali morti per cause naturali, o parti di essi, devono essere smaltiti in conformità alle norme vigenti.

Capo III Ambiti rurali edificati

Art. 22 Case rurali

- 1. Per casa rurale si intende una costruzione, destinata ad abitazione ed al normale funzionamento di un'azienda agricola con sede nel Comune di Casalborgone, in attività di esercizio e provvista delle necessarie pertinenze a quest'ultima inerenti (ved. anche all. 1).
- 2. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione delle case rurali, sono subordinate al rispetto delle norme del vigente strumento urbanistico ed al possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui alla Legge regionale 05.12.1977 n. 56 come modificata dalla L.R. n 3 del 25 marzo 2013 e dalla L. R 17 del 12 agosto 2013
- 3. Le case rurali sono soggette alle medesime norme igienico-sanitarie ed edilizie previste per le abitazioni urbane.
- 4. Presupposto per il rilascio dei permessi di costruire o S.C.I.A. è la dimostrazione dell'esistenza di un'azienda agricola, e pertanto di un complesso di beni e di attività organizzato al fine della produzione agricola realizzata mediante la coltivazione dei fondi, la silvicoltura, l'allevamento del bestiame e le attività connesse come meglio specificato dall'art. 2135 del C.C. come modificato dal D.Lgs. 18.05.2001 n. 228, facendo riferimento allo stato di fatto dell'azienda al momento della richiesta di permesso di costruire da provarsi con idonea documentazione, attestante la disponibilità ed il titolo di godimento del terreno.
- 5. Per ogni azienda agricola può essere concessa solo un'unità abitativa per ogni titolare di attestato comunale di imprenditore agricolo professionale, con esclusione del coniuge, fermo restando la volumetria complessiva prevista dall'art. 25 della L.R. 56/1977. In questo comma si richiama la rilevante distinzione per il calcolo degli oneri di urbanizzazione tra l'imprenditore agricolo professionale e l'imprenditore agricolo non a titolo principale. Il primo infatti ha la possibilità di ottenere a titolo gratuito (senza oneri di urbanizzazione) i permessi di costruzione in area agricola, viceversa il secondo potrà ottenere il rilascio del permesso di costruzione a titolo oneroso.



- 6. Nei casi in cui non sia disponibile acqua potabile condotta con l'acquedotto civico, l'approvvigionamento idrico per le case rurali è effettuato tramite pozzi o sorgenti, che devono essere protetti da possibili fonti di inquinamento, in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia.
- 7. L'acqua di pozzo o di sorgente, per essere considerata potabile, deve essere sottoposta, a cura del proprietario del fondo o di chi lo abbia in uso, a periodici accertamenti chimici e batteriologici, in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

Art. 23

Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali

- 1. Le acque reflue domestiche provenienti da abitazioni rurali site in zone sprovviste di fognatura devono essere chiarificate e disperse nel rispetto delle norme tecniche stabilite dalla normativa vigente in materia.
- 2. I fanghi prodotti dalle fosse settiche delle abitazioni rurali devono essere asportate per mezzo di ditte autorizzate, nel rispetto della normativa vigente e secondo modalità che non arrechino danni a terzi.

Art. 24

Deflusso delle acque meteoriche dalle case rurali

- 1. In ogni casa rurale si deve provvedere alla realizzazione delle opportune canalizzazioni necessarie ad allontanare le acque meteoriche dalle vicinanze della casa stessa, e ad impedire il loro deflusso lungo e attraverso le strade.
- 2. I cortili, le aie, gli orti, i giardini, annessi alle case rurali devono essere provvisti di un efficace sistema di scolo delle acque, tale da evitare impaludamenti in prossimità delle case medesime.

Art. 25

Norme generali sui fabbricati rurali strumentali

- 1. Per fabbricati rurali strumentali si intendono tutte le costruzioni destinate all'esercizio dell'attività produttiva agricola: fienili, ricoveri per animali, concimaie, locali di deposito, locali per la vendita, trasformazione, manipolazione, condizionamento e conservazione di prodotti agricoli, nonché forni essiccatoi ed altri annessi rurali.
- 2. Fatte salve le norme urbanistiche, i nuovi fabbricati rurali ad uso allevamento devono essere realizzati in modo da essere adeguatamente separati dai fabbricati destinati ad uso abitativo.



- 3. I locali di deposito delle derrate alimentari per uso zootecnico devono essere idonei a riparare le derrate stesse dalla pioggia ed a preservare la stabilità delle loro caratteristiche merceologiche e sanitarie.
- 4. Le aperture dei locali adibiti al deposito di derrate alimentari per uso zootecnico, fatta eccezione per i fienili ed i locali adibiti alla raccolta e al deposito di insilati, devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori ed insetti.
- 5. E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari per uso zootecnico anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri prodotti fitosanitari. I predetti prodotti vanno conservati secondo le linee guida della Regione Piemonte (tab. 5 Norme di conservazione in azienda) che recepiscono il D.lvo 194/95 in attuazione della Direttiva CEE 91/414.
- 6. Le dimensioni dei fabbricati e delle opere oggetto del presente articolo devono essere proporzionate a quelle dell'azienda che debbono servire; il rispetto di tale proporzione è accertato dall'Ufficio Tecnico, che ha facoltà di sentire la Commissione Agricola a scopo consuntivo, tenuto conto della natura dell'attività agricola, del tipo di produzione effettuata, della natura dell'opera e di ogni altro utile elemento.

Art. 26

Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari

- 1. E' considerato "allevamento ad utilizzazione familiare" la detenzione di un numero massimo di 10 avicoli, 10 conigli, 2 bovini, 2 suini, 2 equini, 4 ovini e comunque non più di 15 capi complessivamente. In ogni caso gli animali di grossa taglia non dovranno essere in numero superiore a 4.
- 2. I ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari, fatte salve le norme urbanistiche specifiche, dovranno essere costruiti o adeguati in conformità ai seguenti criteri, in modo da rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 146/01 relativo alla protezione degli animali negli allevamenti:
- a) consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
- b) garantire adeguato spazio a ciascun animale ricoverato;
- c) essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
- d) assicurare un razionale smaltimento delle deiezioni e favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta attraverso pavimentazioni ben connesse, impermeabili ed adeguatamente inclinate;
- e) garantire protezione e benessere agli animali.
- f) il box per cani, da intendersi come struttura comprensiva anche dell'area di pertinenza recintata, qualora esistente, deve essere ubicato ad una distanza non inferiore ai 10 metri lineari dall'abitazione più vicina e deve rispettare i criteri indicati all'art. 1 del Regolamento regionale in materia di tutela e controllo degli animali da affezione, promulgato D.P.G.R. n. 4359 del 11 novembre 1993 e s.m.i.
- g) agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere garantito, in funzione delle necessità, un riparo adequato dalle intemperie.



Art. 27 Stalle, Tettoie e recinti per il ricovero di animali

- 1. Rientrano nell'ambito delle attività aziendale agricola gli allevamenti estensivi o tradizionali e pertanto privi di carattere intensivo, che oltre a possedere i parametri previsti dalle norme tecniche del P.R.G. vigente, rispettano tutte le seguenti prescrizioni:
- a) l'integrale utilizzo in azienda del letame e del liquame prodotto con la specificazione delle modalità e delle tempistiche a ciò necessarie;
- b) la superficie utile della stalla o comunque del fabbricato destinato al ricovero del bestiame non dovrà superare, per ogni ettaro di terreno disponibile, le seguenti quantità:
- 1) allevamento di bovini e di equini con produzione di letame tradizionale: mg. 65;
- 2) allevamento di bovini od equini con deiezione fluide o semifluide (sono escluse dal computo le mangiatoie e le corsie di foraggiamento): mq. 45;
- 3) allevamento di ovini e caprini: mq. 70;
- 4) porcilaia per allevamento a ciclo chiuso: mq. 100;
- 5) porcilaia per allevamento di scrofe e vendita lattonzoli: mq. 160;
- 6) porcilaia per allevamento con solo ingrasso: mq. 75;
- 7) allevamento di capi minori: mq. 50.

Si intendono disponibili per l'allevamento i terreni ricadenti nel Comune di Casalborgone e in tutti i Comuni confinanti, facenti parte dell'azienda agricola a titolo di proprietà o di usufrutto, nonché quelli, relativamente ai quali, sia dimostrata dall'allevatore l'esistenza di un contratto di affitto, di appalto per la concimazione o di altro equipollente contenuto. La percentuale dei terreni ricadenti nei Comuni confinanti di cui al precedente capoverso, non deve superare il 30% della superficie totale dei terreni disponibili per l'allevamento.

In ogni caso, almeno due terzi della superficie dei terreni disponibile deve essere costituita da fondi oggetto di proprietà, o di usufrutto o di contratti di affitto.

Non sono ammessi nuovi allevamenti animali intensivi, intendendosi per tali quelli che non rispettano i requisiti di cui al presente comma.

Sono da considerare allevamenti intensivi, così come previsto dalle norme sanitarie vigenti gli allevamenti di avicoli con più di 250 animali anche multi specie.

- 2. Le tettoie e i recinti utilizzati per l'allevamento o detenzione di animali, ad esclusione di quelli previsti dall'art.26 sono da considerarsi, a tutti gli effetti, impianti per l'allevamento e pertanto sono soggetti al rispetto della normativa del vigente Piano Regolatore Comunale.
- 3. Nella realizzazione dei recinti dovranno essere rigorosamente osservate, per quanto applicabili, le disposizioni del Codice di buona pratica agricola, approvato con D.M. 19 aprile 1999 e l'eventuale lettiera e le deiezioni prodotte devono essere adeguatamente e periodicamente asportate dai relativi terreni al fine di prevenire l'emanazione di odori molesti, garantire il rispetto delle condizioni di benessere animale e non causare inquinamento ambientale.



Art. 28 *Depositi di foraggi e insilati*

- 1. I nuovi depositi di foraggi ed insilati, sono da considerarsi, a tutti gli effetti, impianti per l'allevamento e pertanto sono soggetti al rispetto della normativa del vigente Piano Regolatore Comunale.
- 2. I depositi di foraggi ed insilati dovranno essere realizzati nel rispetto del Codice di buona pratica agricola, approvato con D.M. 19 aprile 1999.

Capo IV Tutela delle strade e regime delle acque

Art. 29
Distanze per fossi, canali, alberi, arbusti, siepi

- 1. Chiunque abbia intenzione di scavare fossi o canali presso il confine di proprietà privata deve osservare una distanza di rispetto dall'altrui proprietà almeno uguale alla profondità del fosso o del canale; tale distanza va misurata come disposto dall'articolo 891 del C.C. .
- 2. Per lo scavo di fossi o canali presso i confini stradali si applicano le distanze prescritte dal vigente Codice della Strada e dal Regolamento di Esecuzione ed Attuazione; nei casi in cui tali disposizioni legislative non dispongano in merito, si applica la distanza di cui al comma 1 del presente articolo, che deve essere misurata dal confine di proprietà demaniale, così come definito dall'art. 3 del vigente Codice della Strada.
- 3. Per la realizzazione di canali di bonifica e/o irrigui di competenza degli Enti di bonifica, si applicano le distanze previste dalle specifiche leggi in materia o i regolamenti degli Enti stessi.
- 4. Per il piantamento di **alberi di alto fusto**, di cui all'art. 892/1 del Codice Civile (a titolo esemplificativo e non esaustivo noci, castagni, querce, pini, cipressi, olmi, pioppi, platani e simili, nonché ciliegi selvatici), in terreni coltivati o classificati come tali (Legge n. 440 del 04/08/1978 e Legge Regionale n. 61 del 17/10/1979) le distanze sono individuate nel seguente

modo:

- a) mt. 18 (diciotto) dal confine di proprietà di fondi privati (nel caso in cui tra i due confini esistano strade pubbliche o di uso pubblico o canali demaniali o consortili la distanza predetta si intende comprensiva della proprietà stradale o dei canali).
- b) mt. 3 (tre) da canali demaniali o consortili;
- c) mt. 18 (diciotto) da fabbricati pubblici o privati.
- 5. Per il piantamento di **alberi di non alto fusto** individuati ai sensi dell'art. 892/2 del C.C. (sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami) interreni coltivati o classificati come tali (Legge n. 440 del 04/08/1978 e



Legge Regionale n. 61 del 17/10/1979) le distanze sono individuate nel modo seguente in tutto il territorio comunale:

- a) mt. 3 (tre) dal confine di fondi privati, da fabbricati pubblici o privati, da canali demaniali o consortili.
- 6. Per il piantamento di **siepi ed arbusti**, di altezza non superiore a mt. 1,50 (unovirgolacinquanta), di **viti a filare, di peschi e di alberi da frutto, compresi i castagni nani** varietà Tanzawa, la cui altezza massima (=altezza comprensiva di fusto e chioma) non superi i ml. 2,50 (duevirgolacinquanta), in terreni coltivati o classificati come tali, le distanze sono individuate nel modo seguente:
- a) mt. 3,00 dal confine di proprietà private o di fondi privati, da canali demaniali e consortili, da fabbricati pubblici e privati.
- 7. Per il piantamento di ogni tipo di alberatura, siepi o arbusti in terreno **boschivo e/o lungo i torrenti/fiumi** la distanza si individua in mt. 4 (quattro) dal confine di proprietà o dall'argine inciso; sono fatte salve le vigenti norme e disposizioni in materia di tutela idrogeologica.
- 8. Le distanze dai confini stradali da osservarsi per l'impianto di alberi di alto fusto, di non alto fusto, di siepi, di arbusti e in generale di specie vegetali legnose, arbustive o erbacee sono stabilite dal Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (artt. 16, 17, 18) e dal Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (artt. 26 e seguenti); allorquando tali disposizioni legislative non dispongano diversamente, sono in ogni caso da osservarsi le distanze minime stabilite dal presente regolamento.
- 9. Per il piantamento di ogni tipo di alberatura, siepi o arbusti in terreni, urbanisticamente individuati dal piano regolatore comunale in aree diverse, dalle aree agricole, si applicano ai fini delle distanze le disposizioni previste dal Nuovo Codice della Strada, dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione e dal Codice Civile.
- 10. Sono fatti salvi gli accordi tra proprietari o i conduttori di fondi confinanti che prevedono distanze diverse da quelle sopraindicate purché le medesime non interessino una proprietà pubblica. Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle previste dal presente regolamento e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, questo non può essere sostituito se non osservando la distanza legale o formalizzando un nuovo accordo. La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.
- 11. Le disposizioni di cui sopra non hanno efficacia retroattiva, per cui i piantamenti già realizzati non ricadono sotto le disposizioni di cui sopra e tali alberi dovranno essere abbattuti quando saranno giunti a maturazione, ad insindacabile giudizio dei competenti organi del Corpo Forestale dello Stato, fatta salva l'accertata pericolosità degli stessi per la sicurezza delle persone e delle cose.



- 12. Le siepi, gli arbusti e gli alberi in genere esistenti al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni, lungo le strade o gli spazi pubblici o in prossimità di essi potranno essere fatti estirpare o abbattere, a giudizio del Comune qualora sussistano motivazioni di pericolo per la viabilità o per l'incolumità pubblica, mediante adozione di un'ordinanza ai sensi del precedente art. 4.
- 13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 4, 5, 6 e 8 si applicano altresì alle specie vegetali che crescono spontaneamente nei terreni di proprietà privata.
- 14. Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.
- 15. Al di fuori dei centri abitati, per la realizzazione di piantamenti devono essere osservate le disposizioni contenute all'art. 26 e 27 del regolamento di esecuzione del codice della strada.
- 16. La distanza dal confine stradale da rispettare fuori dai centri abitati per impiantare lateralmente alle strade in rettilineo, o nelle strade con curvatura di raggio superiore a 250 mt., siepi vive o piantagioni di qualsiasi tipo (es. mais) di altezza superiore ad 1 mt. sul terreno non può essere inferiore a mt. 3 dal ciglio della strada, e fatti salvi i disposti del Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.
- 17. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 mt. è fissata dall'art. 27 del regolamento di esecuzione del codice della strada.
- 18. Per tutto quanto non contemplato in materia di distanze nel presente regolamento, si fa espresso riferimento a quanto disposto al riguardo dal Codice Civile e dal Codice della Strada.
- 19. In ogni caso, se nello svolgimento delle operazioni colturali o nel transito dei mezzi meccanici, verranno recati danni ai fossi ed alle strade, i relativi proprietari sono tenuti al risarcimento dei danni arrecati e al ripristino a loro spese dello stato dei luoghi.

Art. 30 Gestione di fossi e canali

- 1. Ai proprietari di fossi e/o canali privati, o ai loro aventi causa, è fatto obbligo di provvedere al loro espurgo in modo tale da renderli sgombri dall'eccessiva vegetazione e da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano, anche nel caso di intensificazione dei flussi idrici, il naturale deflusso delle acque.
- 2. I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico, e i fossi e gli avvallamenti di scolo situati tra le proprietà private, devono essere spurgati almeno una



volta all'anno e, occorrendo, più volte, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi.

- 3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche e dei canali di irrigazione è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi, canali e terrazzamenti.
- 4. Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie è fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.

Art. 31 *Irrigazione*

- 1. L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi.
- 2. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.
- 3. In ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, gli aventi diritto sui terreni laterali sui quali si effettua l'irrigazione devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, ed inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.
- 4. I soggetti aventi l'onere della gestione dei canali irrigui scorrenti in superficie ed antistanti le abitazioni sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare che eventuali perdite della condotta irrigua rechino danni alle abitazioni medesime.

Art. 32 Bacini di raccolta dell'acqua pluviale

- 1. Fatto salvo il rispetto delle distanze minime prescritte dall'art. 889 del C.C. e dalle vigenti norme in materia edilizia, la realizzazione di bacini di raccolta di acqua pluviale a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali deve essere preventivamente assentita dagli enti competenti.
- 2. Fatto salvo l'obbligo dell'assenso di cui al comma 1 del presente articolo, e la vigente normativa di settore, la realizzazione di bacini di raccolta di acqua pluviale a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali nella fascia di rispetto stradale è soggetta alla autorizzazione dell'Ente proprietario della strada; in tal caso la distanza da osservare tra il



punto più vicino del perimetro esterno dei bacini e il confine della strada pubblica non può essere inferiore alla profondità del bacino, ed in ogni caso, non inferiore a metri 3.

- 3. I bacini di raccolta di acqua pluviale di cui al presente articolo devono essere realizzati rispettando le seguenti prescrizioni:
- a) il fondo e le pareti devono essere impermeabili;
- b) il bacino deve essere adeguatamente recintato al fine di prevenire cadute accidentali al loro interno di persone e/o animali.

Art. 33 Deflusso delle acque

- 1. Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche (R.D. 25 luglio 1904, n. 523).
- 2. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo.

Art. 34 Scarico nei fossi

1. Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali (Testo unico ambientale D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. parte III), è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali ed interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canali di scolo.

Art. 35 Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole

- 1. E' vietato occupare le strade pubbliche con trattrici e macchine agricole operatrici per l'effettuazione di manovre attinenti le attività agro-silvo-pastorali.
- 2. E' vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche, nello svolgimento di attività agro-silvo- pastorali o durante le operazioni di trasferimento dei mezzi agricoli.
- 3. Nello svolgimento delle attività agricole, i proprietari di fondi agricoli che confinano con i fossi delle strade di uso pubblico, o i loro aventi causa, sono tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 2 dal ciglio esterno del fosso, in modo che la terra lavorata non frani nella pertinenza stradale; nei casi in cui le strade non siano dotate di cunetta, i proprietari dei fondi sono egualmente tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 2 dal confine stradale.
- 4. I frontisti delle strade di uso pubblico, per eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade stesse, non possono arare i loro fondi sino al confine di



proprietà stradale, ma devono formare lungo lo stesso una regolare capezzagna di larghezza minima di mt. 2 .

5. Le distanze di rispetto per l'aratura previste dal comma 4 del presente articolo si applicano anche nel caso in cui i fondi agricoli siano confinanti con i canali irrigui ed i fossi di scolo delle acque meteoriche e nel rispetto delle distanze di eventuali confini demaniali.

Art. 36 Siepi e alberi prospicienti le strade – manutenzione delle ripe

- 1. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, i marciapiedi ed i canali di scolo o di irrigazione.
- 2. E' fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede, o la cunetta, da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.
- 3. Qualora per affetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramagli e di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
- 4. I proprietari o gli utilizzatori dei fondi devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in modo tale da evitare franamenti o cedimenti del corpo stradale.
- 5. Devono impedire inoltre, sui terreni scoscesi la caduta di massi o altro materiale sulla strada.
- 6. Agli stessi compete altresì l'incombenza di provvedere al periodico contenimento delle erbe e degli arbusti infestanti.

Art. 37 *Strade private, vicinali e interpoderali*

- 1. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, delle strade private, vicinali, interpoderali o di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza, aprendo, se necessario, una cunetta o un fosso per il rapido deflusso delle acque e provvedendo a mantenere il fosso o la cunetta spurgati con regolarità.
- 2. Per gli accessi e le autorizzazioni in deroga alle strade vicinali e interpoderali, si fa riferimento alla Legge Regionale n. 32/1978 e s.m.i.



Capo V Interventi fitoiatrici e malattie delle piante e la loro difesa

ART 38

DIFESA CONTRO LE MALATTIE DELLE PIANTE E DANNI DA DERIVA

- 1. Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante e in particolare contro la "flavescenza dorata" in attuazione dell'Asse Prioritario I Misura: U dal Titolo "Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione, del Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006, che si intende recepito integralmente, come allegato al presente Regolamento sotto la lettera "B", viene stabilito quanto segue:
- 2. Nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti, o latri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale, d'intesa con i componenti uffici provinciali per l'agricoltura e con l'osservatorio fitopatologico componente del territorio impartisce, di volta in volta, disposizione che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai conduttori e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti.
- 3. E' fatto l'obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ed altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità Fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocive, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.
- 4. Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatore Fitopatologico componente per il territorio.
- 5. Nell'eventualità di danni causati da deriva per qualsiasi operazione di diserbo o di difesa antiparassitaria, i proprietari dei fondi, degli edifici e degli strumenti o automezzi danneggiati possono richiedere in base alle norme vigenti.

stralciato	ART 39
stralciato	ART 40
stralciato	Art. 41



stralciato

Art. 43

Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento

1. E' fatto divieto di irrorare prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento superiore a quello classificato come "brezza" della scala Beaufort (Allegato 2).

Art. 44

Impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nei centri abitati

1. Nei terreni, giardini ed aree verdi inclusi nei centri abitati individuati ai sensi dell'art. 3 comma 1 n° 8 del C.d.S., non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, se classificati, in base alla vigente normativa, "Molto Tossico", "Tossico" o "Nocivo", salvo motivate deroghe decise dal Settore Fitosanitario Regionale, cui compete l'individuazione delle misure precauzionali e le modalità applicative da porre in essere nei singoli casi a tutela di persone, animali, piante e cose.

Art. 45

stralciato

Art. 46

stralciato

stralciato

Art. 47

Art. 48 *Deriva di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti*

1. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in proprietà confinanti, l'autore del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario o conduttore del fondo interessato, comunicandogli il nome dei formulati commerciali impiegati, nonché la classe tossicologica ed i tempi di carenza degli stessi, ed è tenuto al rimborso di eventuali danni.

Art. 49

Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti

1. Le operazioni di rifornimento, lavaggio e scarico di eventuali residui e la manutenzione delle attrezzature utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti non possono essere effettuate in luogo pubblico, o aperto al pubblico.



- 2. Il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti deve essere effettuato con metodi e dispositivi tecnici che siano idonei a prevenire l'immissione di miscela nei corpi idrici e nelle reti degli acquedotti.
- 3. E' vietato il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti con un collegamento diretto con le condotte di acque potabili; qualora si intenda rifornire le attrezzature irroranti con acqua potabile, la stessa deve essere prelevata con cisterne non contaminate da prodotti fitosanitari e da altre sostanze nocive.
- 4. Qualunque siano le cisterne di rifornimento, queste devono essere collegate alla fonte con sistemi di prelievo che permettano la tracimazione delle acque dai contenitori e che impediscano fenomeni di riflusso nella condotta idrica.
- 5. Per il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti, è ammesso il prelievo da corsi d'acqua o canali irrigui solo nel caso in cui si utilizzi uno specifico dispositivo di prelievo dotato di sistema antiriflusso ed a condizione che le cisterne non siano tenute a pressione.
- 6. E' vietato lo scarico concentrato in forma puntuale della miscela residua e delle acque di lavaggio del circuito delle attrezzature impiegate per la distribuzione di fitosanitari e loro coadiuvanti; la eliminazione di tali residui è consentita, oltre che con il conferimento a ditte specializzate nello smaltimento di rifiuti pericolosi, mediante la ridistribuzione diffusa e non puntuale degli stessi nel fondo ove è stato effettuato l'intervento di irrorazione.
- 7. E' vietato lo scarico della miscela residua e delle acque di lavaggio delle attrezzature irroranti in corsi o specchi d'acqua, fogne, canali, cunette stradali, scoline e pozzi.

Art. 50

Smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere conferiti a ditte abilitate alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti speciali o smaltiti presso impianti autorizzati;

qualora nel territorio comunale non sia ancora stato attivato un servizio di gestione di tali rifiuti, i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere temporaneamente conservati, ai sensi e nel rispetto del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, in luoghi protetti ed inaccessibili a persone non autorizzate ed agli animali.

Art. 51 Distribuzione di esche avvelenate

1. Tutti coloro che collocano esche avvelenate, quali rodenticidi, limacidi, ecc., in fondi o fabbricati accessibili a terzi devono segnalare il pericolo esistente mediante idonei cartelli. E' fatta salva l'osservanza delle disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministero della Sanità 18.12.2008 "Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati" modificata dalla ordinanza ministeriale del 19.03.2009.



Art. 52

Limitazioni al trattamento delle piante con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura

1. Ai sensi della normativa vigente, è vietato effettuare trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura delle piante, ad esclusione dei casi di necessità accertati dal Settore Fitosanitario Regionale.

Art. 53

Accesso a fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

- 1. A tutela della salute delle persone, l'accesso al fondo trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, benché finalizzato alla esecuzione di operazioni colturali, può avvenire solo nel rispetto, quando indicato, del tempo di rientro previsto dall'etichetta del formulato commerciale.
- 2. Nel caso in cui sia strettamente necessario, l'accesso all'appezzamento di terreno trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, prima che sia trascorso il tempo di rientro del principio attivo, è consentito solo mediante l'uso di idonei dispositivi di protezione.

Art. 54

Conservazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

- 1. I prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere conservati in luoghi o contenitori adeguatamente aerati, non umidi, inaccessibili a persone non autorizzate e ad animali, e laddove non siano presenti derrate alimentari, mangimi o foraggi.
- 2. All'esterno dei locali o sui contenitori di stoccaggio dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti deve essere apposto un idoneo cartello recante la dicitura Materiale tossico o Veleno o Simili.
- 3. La conservazione e lo stoccaggio dei prodotti di cui al presente articolo devono essere effettuati nel rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di preparati pericolosi.
- 4. Vanno tenuti chiusi a chiave i magazzini o gli armadi per i prodotti T+, T ed Xn.

Capo VI

Gestione dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili



Art. 55 Definizione di liquami zootecnici

- 1. Si definisce liquame zootecnico l'effluente di allevamento, non palabile, derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni.
- 2. Sono assimilati al liquame, se provenienti dall'attività di allevamento:
- a) i liquidi di sgrondo percolati da materiali spalabili in fase di stoccaggio;
- b) i liquidi di sgrondo percolati da accumuli di letame;
- c) le frazioni non palabili di effluenti zootecnici, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti dal trattamento di effluenti zootecnici;
- d) i liquidi di sgrondo percolati dai foraggi insilati.

Art. 56

Norme per l'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici

- 1. Lo stoccaggio e smaltimento dei reflui animali dovrà avvenire nel rispetto del DPGR 29.10.2007 art. 12, comma, 5 n. 10/R. E' comunque vietato il deposito dei reflui con il sistema del lagunaggio.
- 2. L'utilizzazione agronomica dei liquami è soggetta alle disposizioni nazionali e regionali in materia di tutela delle acque e delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, in particolare il D. Lgs. 03.04.2006 n. 152, regolamento regionale di cui DPGR 29.10.2007 n. 10/R "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati da origine agricole" e DPGR 28.12.2007 n. 12/R "Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati da origine agricola".
- 3. L'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici deve avvenire in conformità alle norme della buona pratica agricola di cui al Codice approvato con D.M. 19 aprile 1999.

Art. 57

Caratteristiche costruttive dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, loro collocazione e gestione

- 1. Nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere collocati in siti, posti possibilmente sottovento, che distino almeno 50 metri dalle abitazioni di terzi, almeno 50 metri da pozzi o cisterne per l'acqua potabile ed almeno 200 metri dalle aree urbanizzate e urbanizzande.
- 2. Al fine di preservare le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e di minimizzare le immissioni in atmosfera, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere costituiti da bacini impermeabili, con perfetta tenuta, che



devono essere utilizzati con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali, solidi o liquidi.

- 3. Qualora i bacini impermeabili per lo stoccaggio dei liquami siano parzialmente o totalmente interrati, gli stessi devono essere collocati al di sopra del livello massimo di escursione della falda freatica, con un franco di almeno 2 metri tra il fondo dei recipienti interrati e il livello della falda freatica stessa. Inoltre devono essere dotati di idonei parapetti o recinzioni.
- 4. Al fine di acquisire valide caratteristiche agronomiche e microbiologiche, i liquami zootecnici devono permanere nei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione il tempo necessario per raggiungere un sufficiente livello di autodisinfezione ed una adeguata stabilizzazione.
- 5. I bacini di nuova realizzazione per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, nei quali è vietato convogliare le acque pluviali, devono avere una dimensione che assicuri uno stoccaggio minimo temporale del prodotto, variabile da quattro a sei mesi a seconda della specie animale allevata.
- 6. L'utilizzo dei liquami per finalità agronomiche deve essere effettuato tenendo conto del fabbisogno fisiologico delle colture e dei periodi dell'anno più adatti, dal punto di vista ambientale ed agronomico, per l'applicazione e comunque in ossequio alle disposizioni del Codice di buona pratica agricola (D.M. 19 aprile 1999).

Art. 58 *Definizione di effluenti di allevamento palabili*

1. Si definiscono effluenti di allevamento palabili le deiezioni del bestiame, o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, in grado, se disposte in cumulo su platea, di mantenere nel tempo la forma geometrica loro conferita.

Art. 59 Stoccaggio di effluenti di allevamento palabili

- 1. Al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione degli effluenti di allevamento palabili devono essere costituiti da apposite concimaie impermeabili a perfetta tenuta, dotate di idoneo cordolo perimetrale ed adeguati pozzetti di raccolta del percolato; le stesse concimaie devono essere utilizzate con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali, solidi o liquidi e comunque nel rispetto delle disposizioni del Codice di buona pratica agricola (D.M. 19 aprile 1999).
- 2. La realizzazione delle concimaie dovrà avere luogo nel rispetto delle distanze dai confini di proprietà, dalle strade e dai fabbricati individuate dalle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale.



Comune di Casalborgone Art. 60

Trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili

1. Lungo le strade pubbliche o private, il trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili deve essere effettuato con veicoli ed attrezzature che siano idonei ad evitare qualsiasi perdita di effluente lungo il percorso ed a minimizzare l'emissione di odori molesti; detti veicoli dovranno rispondere alle disposizioni del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, nonché alle disposizioni igienico-sanitarie vigenti.

Art. 61 *Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici*

- 1. Fatto salvo il rispetto di quanto disposto dal precedente art. 51, l'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici ad una distanza inferiore ai 200 metri da un centro abitato, ai 100 metri da singole abitazioni da strutture sportive ed edifici religiosi è consentita solo se l'operazione viene effettuata tramite appositi interratori, o se la stessa utilizzazione viene realizzata contestualmente ad un adeguato intervento di IMMEDIATA aratura.
- 2. La distanza di cui al comma 1 non deve essere comunque inferiore ai mt. 50 dai centri abitati o da agglomerati urbani. Durante tutte le manifestazioni di particolare rilievo, che presuppongono la presenza di pubblico siano esse sportive, ricorrenze religiose, festeggiamenti frazionali e del paese in genere,è assolutamente vietato lo spandimento dei liquami nell'orario previsto per il loro svolgimento nella fascia di distanza dei 100 mt. dal luogo dell'evento.
- 3. L'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici(spandimento) deve rispettare le seguenti limitazioni di orario:

interruzione dello spandimento dalle ore 11,00 alle ore 15,00;

lo spandimento deve essere interrotto dalle ore 12,00 del sabato sino alle ore 24,00 della domenica e analogamente tale interruzione deve essere rispettata nei giorni prefestivi e festivi infrasettimanali. Ferme restando le norme e le limitazioni imposte dagli artt. 8 (per le zone non vulnerabili da nitrati) e 25 (per le zone vulnerabili da nitrati) DPGR 29.10.2007 n. 10/R.

Nei mesi di luglio ed agosto è vietato lo spandimento di liquame derivante da allevamenti di sanati e maiali nei prati.

- 4. Gli allevatori che intendono spargere gli effluenti zootecnici sui propri terreni, o intendono variare i terreni oggetto di smaltimento, devono presentare una comunicazione al Comune indicando l'estensione della superficie e l'ubicazione dei terreni dove intendono effettuare lo spandimento (i terreni devono essere ubicati nel Comune ove ha sede l'allevamento oppure nei comuni limitrofi).
- 5. Gli allevatori che intendono fornire gli effluenti zootecnici a terzi dovranno segnalare tempestivamente al Comune ed agli enti competenti i nominativi e gli indirizzi aggiornati



dei relativi acquirenti onde poter controllare e valutare il rispetto delle normali tecniche agronomiche delle concimazioni in relazione alle culture preposte su tali terreni.

Capo VII Preparazione, deposito e vendita diretta dei prodotti agricoli

Art. 62 Rinvio alla normativa nazionale e regionale

Il Comune di Casalborgone con il presente Regolamento richiama integralmente le norme nazionali e regionali di riferimento e la disciplina sarà oggetto di precisa e separata regolamentazione.

Norme di riferimento e Note esplicative

- Dlgs n. 228 del 18.5.2001 così come modificato dall'art. 27 del DL n. 5 del 9.2.2012 e art. 30 bis del DL. N. 69 del 21.6.2013 conv. con L. n. 98 del 9.8.2013
- Dlgs n. 99/2004
- Delibera di Giunta Regione Piemonte n. 107-1659 dl 28.11.2005

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, (comprese le società agricole) iscritti nel registro delle imprese possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.

La suddetta comunicazione, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività.

Dal 21.8.2013: Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività.

Dal 21.8.2013: la vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.



Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

Dal 21.8.2013: l'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi dell'art. 4 del dlgs 228/2001 non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.

Per l'esercizio della suddetta attività di vendita diretta (imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e gli amministratori delle società di capitali o associazioni/enti riconosciuti) occorre il possesso dei **requisiti morali:**

- non bisogna essere incorso nelle sanzioni previste dalla legge antimafia di cui all'art. 67 del digs 159/2011 (sorveglianza speciale, soggiorno obbligato...)
- non bisogna aver riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività
- Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna

Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo NON si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998. (NON BISOGNA PRESENTARE LA SEGNALAZIONE PER INIZIO ATTIVITA' DI APERTURA DI UN NEGOZIO NE' AUTORIZZAZIONE PER COMMERCIO AMBULANTE IN FORMA ITINERANTE O A POSTEGGIO FISSO FATTA SALVA IN QUEST'ULTIMO CASO L'ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO)

SI POSSONO ANCHE VENDERE PRODOTTI NON PROVENIENTI DALLA PROPRIA ATTIVITA' AGRICOLA ENTRO DETERMINATI LIMITI:

Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998

Il superamento dei suddetti limiti comporta il passaggio da attività di imprenditore agricolo a quella di commerciante al dettaglio. Il Ministero attività produttive con propria risoluzione n. 73834 divisione IV del 13.8.2009 ha chiarito che la possibilità di <u>vendere prodotti</u> <u>alimentari</u> non provenienti dal proprio fondo vale anche per la vendita di prodotti



alimentari provenienti trasformati presso altre aziende agricole, ovvero facenti parte di un ciclo industriale di trasformazione (cioè i prodotti intermedi alla trasformazione in prodotto finale)

La Regione Piemonte- direzione agricoltura - con proprio parere in data 15.12.2010 prot. 33434 ha dato la seguente interpretazione dell'espressione di legge "prodotti provenienti in misura prevalente...": il concetto di prevalenza è da intendersi riferito unicamente alla vendita diretta di prodotti agricoli e zootecnici anche trasformati, provenienti dalla propria azienda o da terzi. Ne consegue che l'imprenditore agricolo può vendere le marmellate, confetture, torte ottenute con prodotti provenienti in prevalenza dalla sua azienda.

NOVITA' DAL 21.8.2013: nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni di carattere igienico sanitario.

Capo VIII Tutela dell'attività apistica

Art. 63 Collocazione degli apiari

- 1. Gli apiari devono essere collocati in maniera tale da non provocare disturbo a persone ed animali.
- 2. Devono inoltre essere rispettate le distanze previste dall'art.11 della legge regionale 3 agosto 1998. Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque dai confini di proprietà pubbliche o private. L'apicoltore non e' tenuto a rispettare tali distanze se tra l'apiario ed i luoghi indicati esistono dislivelli di almeno due metri, o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi od altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere un'altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi intervenuti fra le parti interessate.
- 3. L'installazione di apiari su terreni di proprietà comunale è consentita previo rilascio di apposita autorizzazione ad occupare il suolo pubblico; tale autorizzazione è subordinata al pagamento del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dovrà riportare le modalità di esercizio nonché la durata dell'occupazione temporanea.
- 4. Sono esonerati dal pagamento del canone gli apicoltori residenti nel territorio comunale.
- 5. Il proprietario di sciami di api ha diritto di inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennità per il danno cagionato al fondo; se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni di inseguirli, può prenderli e ritenerli il proprietario del fondo.



6. L'attività apistica dovrà essere svolta nel rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 3.agosto.1998 n. 20.

Art. 64 *Malattie delle api*

- 1. Il proprietario di alveari di qualsiasi tipo, non appena constati o sospetti l'esistenza di una delle malattie contagiose della cova o dell'insetto adulto, deve farne denuncia al Sindaco ed al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale.
- 2. Gli attrezzi dell'alveare infetto devono essere sottoposti ad accurata disinfezione.
- 3. È proibito lasciare a portata delle api o dei favi i materiali infetti.

Capo IX Sanzioni

Art. 65

Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative

- 1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, intervenuti anche in conseguenza di segnalazioni giunte dai cittadini.
- 2. Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, sono punite, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., con la sanzione amministrativa pecuniaria da \in 250,00 a \in 500,00 (pagamento in misura ridotta \in 166,00).
- 3. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano le disposizioni e le procedure stabilite dal CAPO I della legge 24.11.1981, n. 689 e dal D.P.R. 22.07.1982, n. 571.

Art. 66 Contestazione e notificazione

- 1. Le violazioni del presente Regolamento devono essere contestate al trasgressore e alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
- 2. Qualora non sia possibile procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Art. 67



Comune di Casalborgone Pagamento in misura ridotta

1. E' ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari a € 166,00 entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione degli estremi della violazione.

Art. 68 Rapporto e procedimento ingiuntivo

- 1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo accertatore presenta specifico rapporto al funzionario responsabile dell'Ufficio preposto con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni.
- 2. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Sindaco scritti difensivi e documenti; possono, altresì, chiedere di essere sentiti dal medesimo.
- 3. Il Sindaco, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, entro i limiti stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese del procedimento, all'autore della violazione e alle persone obbligate in solido; in caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
- 4. Avverso l'ordinanza-ingiunzione è ammessa opposizione, entro 30 giorni dalla notifica, all'Autorità Giudiziaria competente. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento, verrà eseguita la procedura coattiva ai sensi dell'art. 27 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i..

Art. 69

Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive

- 1. In aggiunta alla sanzione pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di:
- a) sospendere o di cessare una determinata attività sanzionata;
- b) del ripristino dello stato dei luoghi;
- c) di rimozione delle opere abusive nel caso di danneggiamento di opere o di occupazione di spazi abusivi.

Art. 70

Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle autorizzazioni



- 1. Fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 68 del presente Regolamento, al contravventore, in possesso di una concessione e/o autorizzazione del Comune, è inflitta la sospensione della concessione e/o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
- a) recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività del beneficiario dell'atto concessorio o autorizzatorio;
- b) mancata esecuzione degli obblighi previsti dall'art. 66 del regolamento fino al momento del loro adempimento.
- 2. La sospensione di cui al comma 1 del presente articolo può avere una durata massima non superiore a giorni trenta.

Art. 71 Inottemperanza all'ordinanza

1. Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, fuori dai casi previsti dall'art. 650 del codice penale o da altre leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 dell'articolo 67 del presente Regolamento.

Capo X AREA S.I.C. – IT1110009 BOSCO del VAJ e BOSC GRAND

Art. 72 Tutela area SIC

Il Consiglio Comunale con il presente Regolamento di Polizia Rurale riconosce l'alto valore ecologico del territorio compreso nella cosiddetta Area SIC Bosco del Vaj e Bosc Grand e fa propri gli obiettivi di tutela definiti in ambito regionale volti alla salvaguardia e alla valorizzazione del territorio, la cui progettazione di dettaglio è oggetto di un Piano di Gestione al quale si rinvia, tuttavia per quanto non espressamente regolamentato nel Piano di Gestione è fatto salvo il presente regolamento.

Capo XI Entrata in vigore del regolamento

Art. 73 *Entrata in vigore*

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio comunale.
- 2. Il regolamento di polizia rurale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Casalborgone il 09 aprile 1953 n. 121 e successive modificazioni



e/o integrazioni, è abrogato; ogni altra disposizione regolamentare del Comune che sia in contrasto od incompatibile con le presenti norme è abrogata.

Art. 74 *Rinvio dinamico*

- 1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
- 2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Allegato 1 (ved. art. 5) FIGURE PROFESSIONALI OPERANTI IN AGRICOLTURA

- ··Imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile
- Imprenditore agricolo Professionale (I.A.P.)
- ··Imprenditore agricolo non a titolo principale (cosiddetto Part-time, rilevante solo ai fini urbanistici)
- Coltivatore diretto
- ··Imprese familiari cosi come individuate e definite dai D.Lgs. n. 99/2004, n. 101/2005 e s.m.i., meglio specificate nelle istruzioni contenute nella "guida all'accertamento del possesso dei requisiti delle figure professionali operanti in agricoltura ed alla applicazione delle normative riguardanti la conservazione dell'integrità fondiaria" approvata con deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2005, n. 107-1659.



ALLEGATO 2 (ved. articolo 6 attività agrituristica) ABROGATO

...

ALLEGATO 3
ABROGATO

...

ALLEGATO 4



Tab. 1 Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti. Distanze.

Colture e attrezzature	Fascia di rispetto non irrorabile (m dal confine di proprietà)	Fascia di cautela irrorabile con limitazione (m dal limite della fascia di rispetto non irrorabile)
Colture arboree		
Irroratrice meccanica a barre	5	5
2. lancia a mano collegata alla pompa dell'atomizzatore	5	5
Irroratrice con ventilatore assiale	5	10
(atomizzatore classico)		
4. Irroratrice con ventilatore centrifugo	5	20
 Irroratrici dotate di pannello di 	5	0
recupero		
Impianti d'alto fusto, vivai		
Irroratrice con diffusore a cannone	5	40
Colture erbacee		
Barra meccanica classica	2	
2. Barra meccanica con ugelli antideriva	1	
ad aspirazione d'aria		
3. Barra con manica d'aria	1	
Altre colture		
Atomizzatore a spalla	2	3
2. Zaino a spalla	2	3
3. Zaino a spalla con "campana" (per diserbi)	1	

Legenda

- a) Nella coltura da irrorare si individuano una fascia di rispetto e una fascia di cautela.
- b) Nella fascia di rispetto non è consentito effettuare irrorazioni con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.
- c) Nella fascia di cautela non è consentito effettuare irrorazioni con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in direzione dei confini.



Tab. 1 - Scala Beaufort (Velocità del vento ad un'altezza di 10 m su terreno piatto)

	SCALA BEAUFORT DEL VENTO						
Grado	Tipo di vento	Nodi	km/h	m/s	Effetti		
0	Calma	<1	<1	0-0.2	Il fumo si alza verticalmente		
1	Bava di vento	1-3	1-5	0.3-1.5	Il vento devia il fumo		
2	Brezza leggera	4-6	6-11	1.6-3.3	Si avverte sul viso		
3	Brezza tesa	7-10	12-19	3.4-5.4	Agita le foglie		
4	Moderato	11-16	<i>20-28</i>	5.5-7.9	Solleva polvere e carte		
5	Teso	17-21	29-38	8-10.7	Agita i rami		
6	Fresco	22-27	39-49	10.8-13.8	Agita grossi rami		
7	Forte	28-33	50-61	13.9-17.1	Agita grossi alberi		
8	Burrasca	34-40	62-74	17.2-20.7	Rami spezzati, impossibile camminare contro vento		
9	Burrasca forte	41-47	75-88	20.8-24.4	Asporta camini e tegole		
10	Tempesta	48-55	89-102	24.5-28.4	Sradica gli alberi		
11	Fortunale	56-63	103-117	28.5-32.6	Gravi devastazioni		
12	Uragano	64 e oltre	118 e oltre	32.7 e oltre	Gravissime catastrofi		

La velocità del vento viene misurata con l'anemometro, ed espressa in km/h e viene descritta dalla scala di Beaufort, che prende il nome dall'ammiraglio britannico **Francis Beaufort** (Navam 1774-1857) addetto al servizio idrografico. Egli nel 1806 propose una scala per la classificazione della forza del vento in 13 gradi, che venne poi adottata dall'ammiragliato britannico nel 1838 ed in seguito al 1874 dal resto del mondo.

1 kn = 1.852 km/h 1 kn (UK) = 1.85318 km/h 1 m/s = 0.508 (100 feet min.) 100 feet min. = 1.9685 m/s